



COMUNE DI PIOLTELLO **PROVINCIA DI MILANO**

Codice ente 11063	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 147 DEL 06/07/2009	

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CENTRO NATATORIO COMUNALE DI VIA PIEMONTE. PROPOSTA DI PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE 27 SETTEMBRE 2009 - 6 SETTEMBRE 2010.

L'anno **duemilanove** addì **sei** del mese di **Luglio**, alle ore **15:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CONCAS ANTONIO	Sindaco	Presente
MAZZEO FRANCESCO	Assessore	Presente
GAIOTTO SAIMON	Assessore	Assente
PISTOCCHI FIORENZA	Assessore	Presente
NOVELLI ROSALIA	Assessore	Presente
FALLINI GIORGIO	Assessore	Presente
PIERAZZO GAETANO	Assessore	Presente
VILLANI RAFFAELE	Assessore	Presente
VECCHIO GIOVANNI	Assessore	Presente
BERARDI ROSARIO	Assessore	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott.ssa Priscilla Lidia Latela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Antonio Concas** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa.

La questione trae origine dalla imminente scadenza del contratto n. 2800/2008 (26 SETTEMBRE 2009) tra Comune di Pioltello e GIS Milano S.S.D. S.r.l. Per la gestione del Centro Natatorio Comunale.

Il rapporto tra il Comune di Pioltello e la Società ha avuto origine con il contratto n. 24195 del 27 settembre 1999, con il quale l'Ente, a seguito di gara indetta con procedura ristretta (appalto concorso), ha affidato a GIS la gestione della piscina comunale coperta, per il periodo di 8 anni (vale a dire, fino al 30 giugno 2007), con facoltà in capo all'amministrazione, sancita espressamente dall'art. 25 del Capitolato della predetta gara, "di prorogare la durata della concessione per un periodo massimo di anni due alle stesse condizioni contrattuali o nuove condizioni da concordare con il concessionario".

Successivamente, e precisamente dopo che nel corso del 2000-2001 l'Amministrazione ha realizzato una piscina scoperta nell'area adiacente a quella occupata dalla piscina coperta, l'Ente ha valutato l'opportunità di affidare a GIS anche la gestione della nuova struttura.

Ed è così che, con contratto n. 2532 del 6 febbraio 2002, il Comune di Pioltello, a fronte di nuovi impegni assunti da GIS, ha esteso l'oggetto dell'affidamento originario altresì alla piscina comunale scoperta, mantenendo la medesima scadenza già prevista nel primo contratto (vale a dire, il 26 settembre 2007).

Nel nuovo accordo le parti hanno tenuto a specificare che *"per quanto non previsto nel presente contratto si intendono confermati gli obblighi assunti per la struttura in gestione (con il contratto n. rep. 24195/1999, n.d.r.) e contenuti nel capitolato d'appalto"*.

Con il richiamo espresso alle norme del Capitolato speciale, può dunque sostenersi che anche per il secondo contratto l'Amministrazione Comunale si fosse riservata la facoltà di proroga prevista dall'art. 25 della menzionata *lex specialis* di gara.

Tant'è che, in prossimità della scadenza dei rapporti, il Comune di Pioltello, con lettera del 15 maggio 2007, proprio in virtù dell'art. 25 del Capitolato di gara, ha offerto a GIS la proroga contrattuale per altri due anni, a nuove condizioni.

In particolare, la concessione della proroga contrattuale era subordinata all'accettazione da parte del Concessionario di eseguire le seguenti opere: *"[...] 2. Rifacimento della pavimentazione del locale adibito a bar [...]; 3. Rifacimento della pavimentazione della piscina coperta, delle gradinate, dei corridoi e degli spogliatoi e della zona accesso [...]"*.

Avendo la ditta accettato i nuovi impegni, il Comune, riassumendo l'affidamento in unico contratto (il contratto n. 2800/2008), ha concesso a GIS la proroga (tecnicamente un rinnovo) di entrambi i contratti per un periodo di due anni e, cioè, fino al 26 settembre 2009.

A fronte di ciò, il Concessionario sta attualmente gestendo l'impianto natatorio (composto sia dalla piscina coperta che da quella scoperta) per il Comune.

Considerato che

approssimandosi la scadenza del rapporto, l'Amministrazione Comunale intende valutare la possibilità di procedere ad una proroga della concessione de quo in funzione dell'importante intervento di ampliamento e rifunzionalizzazione dell'intero Centro Sportivo di via Piemonte (con acquisizione di nuovi terreni da destinare, tra l'altro, all'ampliamento del locale centro natatorio pag. 9 della relazione illustrativa generale presentata dall'operatore -Atti Comunali n. 12362 del 23 marzo 2009: "... ampliamento dell'area di pertinenza della piscina comunale e realizzazione di nuova vasca scoperta ..."), proposto per il Programma Integrato d'Intervento presentato dalla Sant'Ilario Soc. Coop. Edil. (vedi delibere GC. n. 107/2008, n. 150/2008, n. 27/2009) in funzione della definizione puntuale dei futuri aspetti gestionali e/o di partenariato economico per la realizzazione dell'intervento da inserire nella definenda procedura ad evidenza pubblica .

Ritenuto che

La gestione del centro natatorio comunale è riconducibile nell'alveo delle concessioni di "servizi pubblici locali di rilevanza economica"; e ciò a prescindere dalla terminologia utilizzata in concreto dalle parti (nella specie, in qualche passo dei contratti è – difatti – impiegato impropriamente il termine "appalto") essendo rappresentati tutti i caratteri distintivi della concessione di servizio previsti dal comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006 (sostituzione dell'Amministrazione per l'erogazione del servizio; rapporto trilaterale -Concedente, Concessionario e Utente-, diritto di gestire economicamente il servizio del concessionario);

il quadro normativo generale in tema di affidamento di servizi pubblici locali e in particolare gli artt. 113 del Dlgs 267/2000, l'art. 23-bis del DL 112/2008 (convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133), nonché lo stesso art. 30 del D.Lgs 163/2006 prevedono per l'affidamento del servizio l'esperimento di una procedura selettiva a tutela dei principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza.

Ritenuto ulteriormente che

In tale contesto normativo, è evidente che l'eventuale proroga o l'eventuale rinnovo di una concessione di pubblico servizio si configuri quale ipotesi eccezionale e derogatoria.

Anzitutto, è bene chiarire la differenza fra i due istituti: mentre con la proroga di un contratto non si ha una nuova contrattazione del rapporto in essere, bensì esclusivamente un prolungamento della durata dello stesso, che rimane regolato dalla sua fonte originaria, con il rinnovo, invece, si procede alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali (o soltanto di alcune di esse), per addivenire ad una nuova stipulazione tra privato e P.A..

In linea di principio, sia il rinnovo che la proroga di un contratto pubblico, al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, non sono consentiti e legittimano qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse all'espletamento di una gara.

Sono necessarie però alcune precisazioni sul punto.

La facoltà del rinnovo prevista dalla lex specialis (art. 25 del Capitolato Speciale) è stata già correttamente utilizzata nel recente passato dal Concedente.

Quale ulteriore ipotesi eccezionale e derogatoria al principio dell'evidenza pubblica v'è - infine - la possibilità di "proroga" dei contratti pubblici, finalizzata a consentire, per un determinato periodo di tempo, la prosecuzione dell'esecuzione contrattuale alle stesse condizioni originarie (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2961/2004).

Il D.lgs. n. 163/2006 (ad eccezione della particolare ipotesi dell'art. 143, di cui si è detto), in generale con riferimento ai contratti delle pubbliche amministrazioni, e l'art. 113 del D.lgs. 267/2000 e s.m., in tema di concessioni di servizi pubblici locali, non dispongono alcunché in materia di proroga dei contratti e delle concessioni in essere.

Il silenzio del legislatore, tuttavia, non può essere letto come un divieto di prorogare l'esecuzione dei contratti in scadenza. Anzi, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa a più riprese, *"l'esercizio della proroga ... - peraltro connotata da valenza temporalmente astretta - corrisponde a facoltà legittimamente esercitabile dall'Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento avente ampia latitudine discrezionale. Né tale scelta deve essere assistita da apparato motivazionale particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare - previa stipula di nuovo rapporto negoziale - l'attività stessa"* (ex plurimis TAR Lazio - Roma Sez. I-bis, 13 febbraio 2006, n. 1064).

Il ricorso ad una breve proroga contrattuale pare, pertanto, legittimo nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate al reperimento di un nuovo appaltatore/concessionario (ovvero, nelle more del passaggio da un regime contrattuale ad un altro), ma sempre che il ricorso alla proroga non sia determinato da fatto oggettivamente imputabile all'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2006, n. 2559).

E' stato chiarito, infatti, che la proroga "è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (C.d.S., V Sez., 11 maggio 2009, n. 2882).

Considerato che

Come accennato in premessa, il Concessionario attualmente sta gestendo il servizio *de quo* nel Comune di Pioltello in forza di un contratto di rinnovo, impropriamente qualificato come "proroga". Si è trattato di rinnovo e non di mera proroga, perché nel 2007 le parti non si sono limitate a spostare in avanti la scadenza del contratto (al prossimo 26 settembre 2009), ma (così come espressamente previsto negli atti di gara, all'art. 25 del Capitolato speciale) hanno rinegoziato le condizioni originarie, con la previsione di nuovi lavori a carico di GIS.

In tale contesto, è opportuno definire, alla luce della normativa vigente e delle considerazioni espresse in narrativa, la possibilità di prorogare il contratto in scadenza nel settembre 2009 per il periodo necessario al fine di definire puntualmente i contenuti del Capitolato Speciale in conseguenza della proposta di PII, come valutato positivamente dalla Giunta Comunale da ultimo con proprio atto del 9 febbraio 2009.

Ritenuto che

il ritardo, nella definizione delle procedure per la scelta del nuovo contraente del Centro natatorio Comunale, è senza colpa per l'Amministrazione essendo oggettivamente connesso alla definizione degli aspetti progettuali del Programma Integrato di Intervento a cura dell'operatore privato che non sono ancora stati compiutamente definiti;

Si ritiene pertanto

plausibile, valutati gli elementi di diritto, una proroga tecnica in favore dell'attuale gestore che consentirebbe all'Amministrazione:

di continuare ad erogare il servizio di che trattasi nelle more della procedura di definizione del progetto di ampliamento del Centro Sportivo di via Piemonte. L'iter di approvazione del progetto è prevista per la fine del 2009;

di consentire il corretto svolgimento dell'anno sportivo 2009-2010 previsto tra settembre 2009 e 2010 (scadenza dell'attuale contratto 26 settembre 2009 ad anno sportivo già iniziato)

Vista la manifestazione di interesse del Concessionario ad una proroga del contratto fino al 06 settembre 2010 (atti comunali n.26816 del 01.07.2009);

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000 in merito:

- alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 2.7.2009;
- alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Contabilità e Programmazione Finanziaria in data 6.7.2009;

Con voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

1. per i motivi espressi in parte narrativa di prorogare il contratto di gestione del Centro Natatorio Comunale di via Piemonte dal 27 settembre 2009 al 06 settembre 2010, per consentire il regolare svolgimento della stagione sportiva 2009-2010;

2. di stimare preventivamente l'entrata, corrispondente al canone, in € 50.568,32.= oltre I.V.A. 20% pari a € 10.113,66.= e così per complessivi € **60.681,98.=**, da accertare alle sottoelencate risorse dei rispettivi esercizi finanziari, dando atto altresì che le stesse risultano inserite nel Bilancio pluriennale 2009/2011 e così suddivisa:

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO	EURO
845	PROVENTI DA GESTIONE PISCINA	2009	16.885,42.=
845	PROVENTI DA GESTIONE PISCINA	2010	43.796,56.=

- 1) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona alla stipula del contratto di proroga;
 - 2) di incaricare il medesimo Dirigente alla pubblicizzazione del presente atto per consentire ad altri operatori del settore di valutarne, per le motivazioni espresse, l'assoluta legittimità;
 - 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dando atto che per la stessa è avvenuta apposita e separata votazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.
-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Antonio Concas

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

-è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/07/2009 (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

-è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo in data **N 08/07/2009** ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 20/07/2009

Ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del D.lgs n. 26 7/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi _____
